



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Il giudice designato Dott. Alessandro Gasparini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.11.2014

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile cautelare iscritta al N. 1276/2014 R.G. promossa da:

GIOVANNI SAVIA, c.f. SVAGNN70L29H168T, rappresentato e difeso dall'avv. MONFORTE ROSARIO ed elettivamente domiciliato in VIALE P. UMBERTO 49 95041 CALTAGIRONE
RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA", rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa SIPALA ORNELLA
RESISTENTE

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Giovanni Savia conveniva in giudizio il MIUR e l'Istituto Comprensivo Statale "Ottavio Gravina de Cruyllas", affermando in qualità di docente inserito nelle graduatorie permanenti ad esaurimento, di essere dipendente a tempo determinato delle parti convenute, con contratto dal 16.9.2014 al 30.6.2015, come docente di sostegno per gli alunni diversamente abili. Affermava che nel corso dell'anno scolastico precedente lo stesso è stato dipendente a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Statale "Gaetano Ponte" di Palagonia (CT) e che nel corso di tale anno scolastico era stato ammesso ad un corso di studi triennale tenuto dall'Università Complutense di Madrid, nell'ambito del "Programma di Dottorato di Educazione", per gli anni accademici 2013/2016. Tale corso "a tempo pieno", non comporta nessun tipo di remunerazione, borsa di studio o compenso economico a carico del Programma. Durante tale periodo, lo stesso ha chiesto di essere collocato in congedo per 45 giorni a decorrere dal 29.1.2014, congedo che veniva concesso. Nel corso dell'anno scolastico 2014/2015, ottenuto l'incarico annuale nella sede dell'ICS resistente, il ricorrente assumeva servizio in data 16/9/2014 ed in data 17.9.2014, presentava domanda per un periodo di congedo straordinario retribuito per motivi di studio (dottorato di ricerca) per il periodo dal 22.9.2014 al 24.6.2015 (ossia per l'intero anno scolastico). Con decreto del 18.9.2014 prot. 5752/C4 il Dirigente Scolastico la richiesta veniva respinta e poi riformulata e riproposta in



stato riconosciuto dalla stessa amministrazione, non avendo alcun pregio sotto questo profilo i rilievi circa il luogo, Madrid piuttosto che Napoli, di svolgimento del dottorato.

Quanto al *fumus boni iuris* questo Giudice ritiene sussistano le ragioni per la concessione dell'invocata tutela.

La materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dall'art. 2, L. 476/1984 e dall' art. 52, comma 57, Legge 448/2001, che ha in parte integrato la Legge 476/1984.

L'art. 2 della Legge 476/1984 ("Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università"), da ultimo riformato con Dlgs 119/2011, prevede che *"Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo"*.

L'art. 18 CCNL Scuola – Istituti Pubblici prevede che *"il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca"*.

La fonte collettiva non prevede distinzione tra personale di ruolo e personale non di ruolo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Dlgs. 368/2001, rubricato "principio di non discriminazione", *"Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine"*

A livello comunitario, il principio di non discriminazione è previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui *"per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori*



5

a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.

Aderendo alla giurisprudenza di merito che ha statuito sul punto (Tribunale di Padova del 4.12.2014; Tribunale di Ancona, sentenza del 16.10.2013; Tribunale di Verona, sentenza del 26.5.2011; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 15.5.2009; Tribunale di Biella, ordinanza del 19.6.2012), si ritiene che la disposizione dell'art. 2, Legge 476/1984, siccome integrato dall'art. 52, comma 57, Legge 448/2001, debba essere interpretata alla luce del principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato e del lavoratore a tempo indeterminato, espressamente sancito dalla normativa nazionale (art. 6, D. LGS 368/2001) e comunitaria (Direttiva 99/70/CE).

In forza di tali principi, dalla previsione dell'obbligo di ripetizione degli importi erogato nel caso in cui *“Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”*, previsto dall'art.2, Legge 476/1984, non può essere derivata la delimitazione della sfera di applicabilità della disposizione normativa in esame ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato.

La previsione normativa più volte citata, infatti, ha una funzione deterrente nei confronti dei dipendenti di ruolo dimissionari, ma non può significare, in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso che debba essere negato al lavoratore assunto a tempo determinato il diritto al beneficio economico.

Le spese devono essere integralmente compensate, alla luce della natura della controversia, dell'attività processuale complessivamente svolta e della parziale soccombenza reciproca.

PQM

Il Tribunale, ogni altra istanza respinta, riconosce il diritto del ricorrente **Savia Giovanni** a fruire del congedo straordinario per la partecipazione al corso per dottorato di ricerca, con la conservazione del trattamento economico dovuto, per il periodo 1.10.2014 sino al 28.2.2015, previa parziale disapplicazione del provvedimento emesso in data 30.9.2014 dall'Istituto Comprensivo Statale “Ottavio Gravina De Cruyllas” nella parte in cui ha negato il riconoscimento del diritto alla retribuzione per il periodo di congedo, condannando l'amministrazione scolastica all'immediato pagamento delle somme dovute per gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.

Caltagirone 17/12/2014

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro Gasparini

